

R.G. n. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Prato

Sezione Unica civile

il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado r.g. n. [REDACTED] tra le parti:

M [REDACTED], c.f. [REDACTED], con l'avv. Fabrizio Gioffredi, PEC
[REDACTED]

APPELLANTE

[REDACTED] B [REDACTED], c.f. [REDACTED], con l'avv. [REDACTED], PEC
[REDACTED]

APPELLATO

OGGETTO: Mediazione

Decisa a Prato in data 24/02/2021 sulle seguenti conclusioni:

Appellante: come in atto di citazione in appello [*«(...) in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Prato (...) n. 691/2018, pronunciata il 21/09/2018 (...), riformare la sentenza de qua esclusivamente in punto di condanna alle spese e competenze di lite, e quindi condannare il sig. B [REDACTED] alla refusione a favore dell'appellante delle spese e dei compensi (comunque denominati) del primo grado di giudizio, da liquidarsi in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 d.m. n.*

55/2014 nella misura del 15%, oltre CAP ed IVA come per legge. Con vittoria di spese e competenze (comunque denominate) anche del presente grado di giudizio (...))»].

Appellato: conclude per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta [«in tesi dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., inammissibile l'appello proposto dal sig. M. [redacted] avverso la sentenza n. 619, depositata dal Giudice di Pace di Prato il 21 settembre 2018; in ipotesi respingere l'appello proposto dal Sig. M. [redacted] avverso la sentenza n. 619 (...) in quanto carente dei presupposti e destituito di fondamento, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali da liquidarsi anche a norma dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà e la mala fede»].

FATTO E DIRITTO

M. [redacted] ha proposto appello avverso la sentenza n. 619/18 del 21/09/2018, emessa dal Giudice di Pace di Prato, nella parte in cui quest'ultimo, nel rigettare la domanda formulata da [redacted] B. nei confronti dell'odierno appellante, ha dichiarato le spese processuali integralmente compensate tra le parti, chiedendo che l'appellato sia condannato a pagare le spese di lite in base alla soccombenza.

Nell'atto di citazione davanti al giudice di primo grado, [redacted] B. domandò la condanna di M. [redacted] al pagamento della somma di € 4.900,00, oltre accessori di legge, a titolo di provvigione della mediazione che l'attore assumeva di avere svolto su incarico del convenuto nell'ottobre 2013, allo scopo di reperire un acquirente per la vendita dell'azienda relativa al commercio al dettaglio di articoli da tabaccheria e alla rivendita di generi di monopolio nei locali posti [redacted]; in particolare, il B. presentò al M. [redacted], interessata all'acquisto, e assistette le parti durante le trattative, scoprendo poi, nell'aprile 2015, che in data 29/09/2016 l'odierno appellante aveva ceduto l'attività alla [redacted] al prezzo di € 170.000,00.

Nel costituirsi in giudizio davanti al Giudice di Pace, M. [redacted] sollevò eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione e contestò altresì di avere conferito un incarico a [redacted] B. e che quest'ultimo avesse svolto attività di mediazione ai fini della compravendita con [redacted], che gli era stata presentata dall'avv. [redacted].

Il giudice di primo grado, dopo avere accolto l'eccezione preliminare del convenuto, dichiarando prescritto, ai sensi dell'art. 2950 c.c., il diritto di credito azionato dall'attore (in quanto, dopo l'invio dell'invito alla negoziazione assistita in data 27-29/04/2015 da parte del B., l'adesione della controparte in data 12/11/2015 e la conclusione della procedura con esito negativo in data 3/02/2016, la citazione era stata notificata il 23/06/2017, decorso l'anno), ritenne sussistenti altre

analoghe gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., all'esito della declaratoria d'incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensare le spese di lite, *«considerato che tutte le ragioni attoree non sono state provate, in presenza dell'assorbente accoglimento dell'eccezione sollevata dal convenuto»*.

A fondamento dell'appello, M. [REDACTED] lamenta l'omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione alla statuizione di compensazione delle spese processuali, rilevando come le considerazioni del Giudice di Pace avrebbero se mai dovuto condurre alla condanna dell'attore, integralmente soccombente, all'integrale rifusione delle spese processuali.

Si è costituito in giudizio B. [REDACTED] chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. o che comunque sia rigettato.

Ad avviso dell'appellato, la sentenza impugnata, nel motivare la decisione sulle spese processuali, rispetta il dettato normativo, avendo il primo giudice esplicitato le ragioni della compensazione delle spese con un ragionamento scevro da illogicità e contraddittorietà, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda fattuale e processuale sottoposta al suo esame, che non aveva avuto modo di emergere a causa dell'assorbente accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da [REDACTED] B. [REDACTED] che, sebbene non motivata, è rilevabile d'ufficio.

L'eccezione è però infondata nel merito, dovendosi certamente escludere che l'appello non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto *ictu oculi* infondato, ai sensi dell'art. 348-bis, comma 1, c.c.. Al contrario, le ragioni dell'appellante appaiono manifestamente fondate.

L'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal decreto-legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, individua tre ipotesi nelle quali il giudice può compensare le spese di lite: se vi è soccombenza reciproca; in caso di assoluta novità della questione trattata; in caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. A tali ipotesi, all'esito della pronuncia additiva di accoglimento della Corte Costituzionale n. 77/2018, si è aggiunta quella in cui sussistano *«altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»*, espressamente richiamata dal Giudice di Pace.

Com'è noto, l'originaria formulazione dell'art. 92, comma 2, c.c. consentiva la compensazione delle spese processuali, oltre che in caso di soccombenza reciproca, qualora vi fossero *«altri giusti motivi»*.

Nel corso del tempo, il legislatore è più volte intervenuto per limitare e specificare questa formulazione, allo scopo di arginare la prassi dell'abuso della compensazione: come evidenziato dalla Consulta, *«Il punctum dolens era la motivazione dei “giusti motivi” che facoltizzavano il giudice a compensare, totalmente o parzialmente, le spese di lite anche in caso di soccombenza totale»*.

Con la legge n. 263/2005, pur confermando tale clausola generale, si prescrisse che i giusti motivi fossero *«esplicitamente indicati nella motivazione»*.

Per effetto della legge n. 69/2009, i *«giusti motivi»* divennero *«altre gravi ed eccezionali ragioni»*, così riducendosi il perimetro della clausola generale.

Si è infine giunti alla formulazione introdotta nel 2014 che prevedeva, oltre all'ipotesi della soccombenza reciproca, rimasta inalterata nel tempo, due sole ipotesi tassative di compensazione delle spese processuali, la cui rigidità, tuttavia, ad avviso della Corte Costituzionale, violava il principio di ragionevolezza e di eguaglianza perché finiva per lasciare fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa *ratio* giustificativa.

Per esempio, il fondamento dell'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, che sta, appunto, nella sopravvenuta modificazione del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, può essere rintracciato anche nei casi in cui intervenga una norma di interpretazione autentica o, più in generale, uno *ius superveniens*, soprattutto se nella forma di una norma con efficacia retroattiva, o una pronuncia della Corte Costituzionale, o una decisione di una Corte europea, o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, o altre analoghe sopravvenienze.

Analogamente, con riferimento all'ipotesi dell'assoluta novità della questione, è possibile rinvenire altri casi riconducibili a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza.

La stessa ipotesi della soccombenza reciproca non costituisce un criterio rigido, ma implica una certa discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, fino a comprendere il caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta.

Dalla pronuncia del Giudice delle leggi, appena richiamata, si evince che le altre gravi ed eccezionali ragioni che giustificano una compensazione delle spese di lite devono essere *«analoghe»* a quelle individuate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., talché il giudice, non solo è tenuto a motivare la decisione di compensare le spese processuali, ma tale motivazione deve esplicitare

le ragioni in base alle quali abbia ritenuto il caso concreto, per identità di *ratio*, analogo alle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Nel caso che ci riguarda il giudice di primo grado non si è attenuto a tale canone motivazionale. Infatti, la motivazione addotta per giustificare la deroga al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), sebbene non sia del tutto omessa o apparente, è illogica ed erronea perché il carattere assorbente della questione sulla prescrizione e il conseguente omesso esame della fondatezza della pretesa creditoria di ██████ B. sotto profili diversi non sono idonei a integrare le gravi ed eccezionali ragioni, nell'accezione descritta dal Giudice delle leggi: la prescrizione, al pari di ogni altro fatto estintivo (per esempio l'avvenuto pagamento), determina l'estinzione del diritto del mediatore alla provvigione e dà luogo alla soccombenza dell'attore.

Nemmeno può ritenersi che, nella fattispecie all'esame, vi fossero margini d'incertezza, sotto il profilo fattuale o giuridico, nell'individuazione del termine di prescrizione e del *dies a quo* di decorrenza di tale termine, come si desume dal fatto che, in replica all'eccezione preliminare, ██████ B. si limitò a evidenziare che il convenuto aveva celato la conclusione dell'affare per cui era maturato il diritto alla provvigione e che la sua partecipazione alla negoziazione assistita costituirebbe «indiretto riconoscimento dell'esistenza del rapporto tra le parti e del conseguente diritto di credito dell'attore» (cfr. pagina 2 della memoria autorizzata depositata il 31/10/2017 davanti al Giudice di Pace). Il primo argomento, peraltro prospettato in modo così generico da essere difficilmente sussumibile nell'eccezione di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8, c.c., è in ogni caso inconferente perché il termine di un anno ex art. 2950 c.c. è stato computato dal primo giudice dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Il secondo rilievo contrasta con l'interpretazione consolidata dell'art. 2944 c.c., che richiede, per l'interruzione della prescrizione, un riconoscimento - anche tacito, ma univoco - del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere, che certo non può trarsi dalla partecipazione del supposto debitore a una procedura paraconciliativa obbligatoria, sfociata in un mancato accordo.

Inoltre, tenuto conto delle contestazioni mosse dal convenuto alla ricostruzione fattuale dell'attore, avendo il M. ██████ negato pure l'esistenza di un rapporto tra le parti e l'esecuzione di attività di mediazione, non può nemmeno ritenersi che la vicenda fosse pacifica e che fossero provati i fatti costitutivi del diritto di credito azionato dal mediatore, sì da inferire che, se non fosse stata eccepita la prescrizione, sarebbe risultata fondata la domanda: solo l'istruttoria, che sarebbe stata probabilmente complessa, - basti rilevare che l'attore aveva chiesto l'ammissione

di prova per testi e per interrogatorio formale su 18 capitoli, aveva prodotto copiosa documentazione, anche informatica, aveva chiesto che fosse disposta una c.t.u. e che fosse ordinata l'esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. – avrebbe consentito di accertare i fatti e di verificare se l'attore avesse o meno assolto l'onere della prova sullo stesso gravante in ordine all'esistenza del rapporto. Al contrario, si potrebbe addirittura sostenere che un rigetto fondato sulla prescrizione del diritto, facilmente rilevabile dalla parte che ne chieda tutela, «aggrava» la soccombenza, rendendo manifesta l'infondatezza della pretesa, in senso antitetico alla compensazione delle spese processuali.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che le «gravi ed eccezionali ragioni», indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, come nel caso in cui la decisione di compensare integralmente le spese si fondi esclusivamente sul fatto che l'accoglimento del ricorso del contribuente era dovuto al rilievo dell'eccepita prescrizione del credito tributario (Cass., n. 6059 del 09/03/2017); e, inoltre, che il dichiarato assorbimento di una questione prospettata dalla parte non consente di configurare, nei suoi confronti, una soccombenza parziale e non costituisce, pertanto, giusto motivo per la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c. – si trattava della formulazione anteriore alla novella introdotta con la legge n. 263 del 2005 - dovendo tale statuizione essere sorretta da giustificazioni adeguate (Cass., n. 12633 del 13/05/2019).

Tale adeguatezza non si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata.

In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, **██████ B** dev'essere allora condannato a rifondere le spese di lite in favore di **M██████████**, in applicazione del generale principio della soccombenza.

Anche le spese processuali di questo grado di giudizio sono poste a carico dell'appellato.

I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, in base al valore e alla complessità della causa, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.

P. Q. M.

il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. **██████-██** **██████████** del Giudice di Pace di Prato, condanna **██████ B** alla rifusione delle spese

processuali del giudizio di primo grado in favore di M. [REDACTED], che liquida in € 870,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;

- 2) condanna [REDACTED] B. [REDACTED] al pagamento in favore di M. [REDACTED] delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 185,31 per esborsi ed € 1.620,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.

Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.

Prato, 24/02/2021

Il giudice
dott. Giulia Simoni